



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

**Ufficio Circondariale Marittimo
Golfo Aranci**

(tel. 0789-616056 – fax 0789-46880 – E-mail ucgolfoaranci@mit.gov.it – Sito internet www.golfoaranci.guardiacostiera.it – Numero blu 1530)

ORDINANZA N. 86/2013

Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Golfo Aranci:

- VISTE** le istanze datate rispettivamente 06 maggio 2013 e 09 agosto 2013, con le quali il Centro Vacanze Verona S.a.s. di Dalle Nogare Bortolo & C., in qualità di Concessionario dell'Approdo Turistico di Baia Caddinas e del vicino campo boe entrambi ubicati nel Comune di Golfo Aranci, ha chiesto l'approvazione di competenza del nuovo Regolamento di sicurezza e Regolamento interno e del nuovo Piano degli Ormezzi del medesimo Approdo nonché del Regolamento interno del campo boe di Baia Caddinas ;
- VISTA** l'Ordinanza n°08/2003 del 30.04.2003 - Regolamento per l'espletamento delle operazioni di bunkeraggio nel Circondario Marittimo di Golfo Aranci;
- VISTA** l'Ordinanza n°40/85 emessa in data 27.07.1985 dalla Capitaneria di Porto di Olbia ad approvazione del vecchio Regolamento dell'Approdo Turistico di Baia Caddinas;
- VISTA** la nota n°10459 in data 08.07.2013 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Sassari pervenuta in data 17.07.2013 ed assunta a protocollo n°6611;
- RITENUTO** necessario disciplinare le attività che si svolgono nell'ambito di detto approdo dal punto di vista della sicurezza della navigazione, allo scopo di prevenire l'insorgere di eventuali rischi per la sicurezza della vita umana in mare e della pubblica incolumità, nonché della navigazione;
- VISTI** gli articoli 16, 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima);

ORDINA

Art. 1

E' approvato il "Regolamento di sicurezza dell'Approdo Turistico di Baia Caddinas e relativo Piano degli Ormezzi" allegati alla presente Ordinanza di cui costituiscono parte integrante. L'Ordinanza n°40/85 citata in premessa è abrogata.

Art. 2

E' approvato, limitatamente agli aspetti inerenti la sicurezza della navigazione, il "Regolamento interno del Campo boe di Baia Caddinas" allegato alla presente Ordinanza di cui costituisce parte integrante.

Art. 3

Obblighi

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'Albo dell'Ufficio, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.golfoaranci.guardiacostiera.it, nonché trasmissione agli organi di informazione locale.

Art. 4
Disposizioni finali e sanzioni

I contravventori alla presente Ordinanza, salve le maggiori responsabilità derivanti da diverso illecito comportamento, saranno puniti:

- a. se alla condotta di un'unità da diporto, ai sensi dell'articolo 53 del D. Lgs. 171/2005;
- b. negli altri casi, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, ai sensi dell'art. 1164 (Inosservanza di norme sui beni pubblici) e dell'art. 1231 (Inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione) del Codice della Navigazione.

Golfo Aranci, **28 AGO. 2013**

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Silvia BRINI



